



CIRCOLARE INFORMATIVA: NOVEMBRE 2024

STABILIZZAZIONE SOGLIE DI REDDITO E ALIQUOTE IRPEF – FINANZIARIA 2025

Finanziaria 2025: sono "stabilizzate a regime" le soglie di reddito con le relative aliquote IRPEF nonché le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilato previste per il 2024.

Dal 2025 sono inoltre introdotte nuove limitazioni:

– alla detrazione delle spese sostenute dai soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000, di importo variabile in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare (presenza o meno di figli fiscalmente a carico); Fermi restando i limiti massimi di spesa detraibile previsti per le specifiche tipologie di pesa / onere, è disposto che i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000 possono detrarre dall'IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all'ammontare del reddito complessivo e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.

Dall'ammontare complessivo delle spese detraibili rilevante ai fini in esame sono escluse:

- * le spese sanitarie detraibili (per la parte eccedente la franchigia di € 129,11);
 - * gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;
 - * le rate delle spese sanitarie sostenute fino al 31.12.2024;
 - * le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR sostenute fino al 31.12.2024
- alla detrazione per i figli fiscalmente a carico, riconosciuta fino all'età di 30 anni degli stessi (fatta eccezione per i disabili).
- Va infine evidenziato il riconoscimento di:
- un "nuovo trattamento integrativo", pari ad una percentuale del reddito di lavoro dipendente, per i soggetti con reddito complessivo non superiore a € 20.000;
 - una "ulteriore detrazione" per i titolari di reddito di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000.



DETRAZIONI FIGLI A CARICO

Come noto, a decorrere dall'1.3.2022, la detrazione IRPEF per i figli a carico di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), TUIR è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, in considerazione del fatto che fino a tale età è possibile fruire dell'Assegno Unico erogato dall'INPS.

NB

Integrando la citata lett. c) è ora previsto che la detrazione per figli a carico (le cui modalità di calcolo e imputazione non subiscono modifiche):

* è riconosciuta per i figli "di età pari o superiore a 21 anni **ma inferiore a 30 anni** nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata" ai sensi dell'art. 3, Legge n. 104/92;

* non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani / UE / SEE per i familiari residenti all'estero.

DETRAZIONI ALTRI FAMILIARI A CARICO

Con la riscrittura dell'art. 12, comma 1, lett. d), TUIR, la detrazione di € 750 prevista per i c.d. "altri familiari" fiscalmente a carico è riconosciuta per ciascun ascendente convivente con il contribuente (anziché per ogni altra persona indicata nell'art. 433, C.c. che convive con il contribuente o percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria).

Finanziaria 2025 - bozza:

IMPOSTA SOSTITUTIVA CRIPTO - ATTIVITÀ - Art. 4, comma 2

È disposto l'aumento dell'imposta sostitutiva dal 26% al 42% applicabile alle plusvalenze / altri proventi realizzati dall'1.1.2025 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto - attività non inferiori complessivamente a € 2.000 nel periodo d'imposta.



Finanziaria 2025 - bozza:

RIVALUTAZIONE VALORI TERRENI EDIFICABILI E PARTECIPAZIONI – A REGIME

È introdotta “a regime” la rideterminazione del costo d’acquisto di:

- * terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- * partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1 di ciascun anno, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.11 del medesimo anno, il termine entro il quale provvedere:

- * alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
- * al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16% (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

Finanziaria 2025 - bozza:

BONUS NUOVE NASCITE - Art. 31

Per il 2025, al fine di incentivare la natalità / contribuire alle spese per il suo sostegno, è riconosciuto un importo una tantum pari a € 1.000 (non tassato) per ogni figlio nato / adottato, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza sia residente in Italia e abbia un ISEE non superiore a € 40.000 annui (non rilevano le erogazioni relative all’Assegno unico e universale).

Possono richiedere il bonus, tramite apposita domanda all’INPS:

- * i cittadini italiani / UE, o suoi familiari, titolari di permesso di soggiorno / diritto di soggiorno permanente;

ovvero

- * i cittadini extraUE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo / titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi / titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.



Finanziaria 2025 - bozza:

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI - Art. 9, commi da 1 a 4

Al fine di far “emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi”, con l’integrazione dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è previsto che il Registratore telematico (RT) deve garantire, oltre all’inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

A tal fine lo strumento (hardware / software) tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al RT mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti elettronici giornalieri.

Inoltre, per effetto dell’integrazione dell’art. 11, commi 2-quinquies e 5, D.Lgs. n. 471/97, sono introdotte le seguenti specifiche sanzioni:

- * € 100 (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
- * da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico.

NB Le novità in esame sono applicabili dall’1.1.2026.

Finanziaria 2025 - bozza:

LOCAZIONE BREVI – OBBLIGO CIN IN DICHIARAZIONE

E’ previsto l’obbligo di indicare nel mod. REDDITI / 730 / CU il Codice identificativo nazionale (CIN) attribuito:

- * alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
- * agli immobili destinati alle locazioni brevi;
- * alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Finanziaria 2025 - bozza:

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ - Art. 67

È prevista per il 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva applicabile, ai sensi dell'art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).

Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

Finanziaria 2025 - bozza:

AGEVOLAZIONE NEO ASSUNTI

Ai neo assunti a tempo indeterminato dall'1.1 al 31.12.2025:

- * titolari nell'anno precedente di un reddito di lavoro dipendente non superiore € 35.000;
- * che trasferiscono la residenza oltre un raggio di 100 Km, calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro;

il datore di lavoro può erogare / rimborsare somme per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dal dipendente che non concorrono a formare il reddito del lavoratore stesso.

NB

La non tassazione di tali somme trova applicazione:

- * nel limite massimo di € 5.000 annui;
- * per i primi 2 anni dall'assunzione;
- * solo ai fini fiscali e non ai fini contributivi / ISEE / per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Finanziaria 2025 - bozza:

FRINGE BENEFIT NON TASSATI

Analogamente agli anni scorsi, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, TUIR, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti / servizi prestati di importo non superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta, è disposto che per il 2025, 2026 e 2027 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:

- * il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- * le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica / gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi passivi del mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è aumentato a € 2.000 per i dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti / adottivi / affiliati / affidati previa apposita dichiarazione da rilasciare al datore di lavoro, con indicazione del codice fiscale dei figli.

Finanziaria 2025 - bozza:

PROROGA MAXI DEDUZIONE NUOVI DIPENDENTI - Art. 70

È disposta la proroga, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i 2 successivi (in generale, per il 2025, 2026 e 2027), della maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale, prevista a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, limitatamente al 2024, dall'art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.

Finanziaria 2025 - bozza:

RIFINANZIAMENTO "NUOVA SABATINI" - Art. 75

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è previsto l'incremento delle risorse disponibili di € 400 milioni per il 2025, € 100 milioni per il 2026 e € 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, a favore della c.d. "Nuova Sabatini".